

## REGOLAMENTO (CE) N. 1399/2001 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2001

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 6 215 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 75/91, le offerte presentate devono riguardare una partita intera.

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

Articolo 3

considerando quanto segue:

Il bando di gara prevede l'obbligo da parte dell'offerente di procedere ad un'analisi preliminare delle caratteristiche qualitative del riso messo in vendita. L'analisi deve essere effettuata dall'offerente prima di presentare l'offerta, per mezzo di un campione prelevato nel deposito. Al momento del ritiro della merce, l'aggiudicatario non può contestare la qualità e le caratteristiche del riso.

(1) È opportuno mettere in vendita sul mercato comunitario una quantità di circa 6 215 tonnellate di risone detenute dall'organismo d'intervento greco. Tale vendita si effettuerà secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento <sup>(3)</sup>.

Articolo 4

(2) Considerato il deterioramento del prodotto a seguito del lungo periodo di ammasso, occorre determinare il prezzo minimo di vendita di ciascuna partita messa in vendita, tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche, secondo quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 <sup>(5)</sup>.

1. Il termine per la prima presentazione delle offerte è il 23 luglio 2001. Il termine per l'ultima presentazione delle offerte è fissato al 31 agosto 2001.

(3) Tenuto conto della qualità e delle caratteristiche del riso in oggetto, spetta all'offerente fare analizzare le partite messe in vendita.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento greco:

DIDAGEP  
 Directorate General for the administration of Purchase of Agricultural Produce  
 Acharnon Street 241  
 GR-10466 Atene  
 Tel. (30-1) 865 99 41 e/867 31 49  
 Fax (30-1) 862 93 73.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

3. La merce è immagazzinata nei seguenti depositi:

Alexandros Abekse, Kougioumgidou 5, GR-58100 Yannitsa, M. Kourkouta & SIA O.E., GR-57500 Epanomi, Thessaloniki.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 5

Articolo 1

L'organismo d'intervento greco indice una gara, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91, per la rivendita sul mercato interno di circa 6 215 tonnellate di riso da esso detenuto.

I prezzi minimi di vendita da rispettare sono fissati come segue:

— Partita n. 1

Prezzo 240,00 EUR/t circa 1 068 tonnellate

Deposito Kougioumgidou 5, GR-58100 Yannitsa — cella K1

— Partita n. 2

Prezzo 160,00 EUR/t circa 1 024 tonnellate

Deposito Kougioumgidou 5, GR-58100 Yannitsa — cella K3

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.<sup>(4)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 43.<sup>(5)</sup> GU L 190 del 19.7.1997, pag. 22.